

**TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA**  
**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**AI SENSI DELL'ART. 7, 1 COMMA e 14TER L. 3/2012**

Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED]  
e la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED]  
il 14.11.1968, entrambi residenti in [REDACTED] alla [REDACTED]  
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Antonio Barone  
(C.F. BRNNTN75R04H163G) e dall'Avv. Davide Pennisi (C.F. PNNDVD83E01C351T),  
come da mandato rilasciato su separato foglio da intendersi in calce al presente, ai sensi e  
per gli effetti dell'articolo 83 III comma c.p.c. e dall'art. 10 DPR 123/2001, elettivamente  
domiciliati in Modica, Corso Umberto I, 160/E, presso lo studio del Prof. Avv. Barone,  
con dichiarazione di disponibilità alla ricezione delle notifiche e comunicazioni di  
cancelleria all'indirizzo PEC [antonio.barone@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:antonio.barone@pec.ordineavvocaticatania.it) o  
[davide.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:davide.pennisi@pec.ordineavvocaticatania.it)

**PREMESSO CHE**

- I ricorrenti sono coniugati in regime di comunione dei beni e il nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi ricorrenti, anche dal figlio [REDACTED] nato a [REDACTED].
- Tutti i familiari di cui sopra hanno dichiarato la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in [REDACTED].
- Il Sig. [REDACTED] risulta essere assunto dal Ministero della Difesa, [REDACTED].  
[REDACTED]
- 1. La sig.ra [REDACTED] risulta essere casalinga mentre il figlio [REDACTED] risulta disoccupato.
- Dall'analisi delle certificazioni dei redditi (Modelli 730/2019, 730/2018 e

730/2017), il sig. [REDACTED] percepisce uno stipendio lordo annuo pari a € 37.523,00. Dedotte le relative imposte per € 8.993 residuano € 28.530 e con reddito mensile disponibile pari a € 2.377.

- Ad oggi l'unico mezzo di sostentamento della famiglia è rappresentato dallo stipendio del ricorrente sig. [REDACTED]
- Negli ultimi anni si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.
- Per l'effetto, i ricorrenti hanno espresso la volontà di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Ragusa.
- Sussistono i requisiti di ammissibilità degli odierni ricorrenti alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.2 della Legge 3/2012, in quanto non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo imprenditori), né hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012.
- Nei cinque anni che precedono il presente atto, i sig.ri [REDACTED] non hanno fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. del 27.01.2012 n. 3.
- In data 30.04.2019 i sig.ri [REDACTED] hanno presentato istanza all'OCC presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Ragusa al fine di potere usufruire delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012.
- Il predetto OCC assegnava alla pratica il n. prot. 4 [REDACTED] nominava, quale gestore della crisi, dott. GIUSEPPE CASSARINO, nato a Vittoria RG il 15.04.1962 con studio in Via Bixio 174 Vittoria telefono 0932 865206, e-mail: cassarino@studiocassarino.com, PEC: studiocassarino@legalmail.it, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa al n. 210°, nominato Gestore della crisi dall'OCC Commercialisti Ragusa ai sensi dell'art.9 del D.M. 24/09/2014 n.202.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L.3/2012, il nominato gestore ha predisposto l'allegata relazione contenente proposta di accordo di composizione

della crisi da sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

- Segnatamente, la composizione dei debiti è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi debiti e crediti dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED].
- Tale proposta precede la falcidia dei creditori chirografari stante l'incapienza del patrimonio degli odierni ricorrenti.
- Per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato a formulare tale proposta di accordo per la composizione della crisi, si riepiloga la situazione debitoria dei proponenti.

#### SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI RICORRENTI

2. **Mutuo ipotecario fondiario, n° rapporto 741236420 erogato il 17.12.2003 dalla BANCA MPS filiale di Modica, importo originario € 108.000,00 poi successivamente rinegoziato per la durata di anni 30 con rate mensili variabili. Con atto di precetto del 06/05/2019, la Banca MPS spa, a mezzo mandatario Juliet spa e per essa quale procuratrice speciale la Cerved Credit Management spa, intimava di pagare la somma di € 79.283,00, oltre interessi di mora contrattualmente previsti. La stessa proponeva atto di pignoramento in data 11.07.2019 sull'unico immobile di proprietà dei ricorrenti sopra descritto (cfr. all. 29 relazione OCC) Tale posizione vede coobbligati solidalmente il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]**
3. **Posizione debitoria sul conto corrente n. 976 intrattenuto presso la filiale di Modica della BANCA MPS, di natura chirografaria, per un residuo debito pari ad € 13.849,00 oltre interessi e spese maturati e maturandi, come da comunicazione resa dal creditore in data 03/09/2019 (cfr. all. 30 relazione OCC). Tale posizione vede coobbligati solidalmente il sig. [REDACTED] e la [REDACTED]**
4. **Posizione debitoria finanziamento originariamente erogato da CONSUM.IT successivamente acquisito dalla Banca MPS che lo cedeva a Banca IFIS che a sua volta, lo cedeva, a seguito di operazione di cartolarizzazione, alla ITALO**

SPV SRL. Sulla scorta di tale credito chirografario, la ITALO SPV otteneva il decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni ricorrenti e successivamente proponeva atto di pignoramento presso terzi, al datore di lavoro del [REDACTED] al [REDACTED] (cfr. all. 32 relazione OCC) avente ad oggetto parte dello stipendio mensile del Sig. [REDACTED] nella misura di € 321,80 mensili, come si evince dalla busta paga mese di agosto 2019 (prima trattenuta) (cfr. all. 33 relazione OCC). Alla data del 29.02.2020 la posizione debitoria residua è di € 60.135,00. Tale posizione vede coobbligati solidalmente il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED].

5. Posizione debitoria finanziamento concesso da ITALCREDI Gruppo Cassa Ravenna spa, di natura chirografaria, con delegazione di pagamento per 1/5 dello stipendio pari ad € 390,00 mensili, per un debito complessivo, alla data del 29/02/2020, pari ad euro 26.318,00 per sorte capitale, come da comunicazione resa dal creditore e piano di ammortamento (cfr. all. 34 relazione OCC).
6. Posizione debitoria finanziamento concesso da FIDITALIA SPA, di natura chirografaria, con delegazione di pagamento per 1/5 dello stipendio pari ad € 330,00 mensili, per un residuo debito, alla data del 29/02/2020, pari ad euro 22.152,00 per sorte capitale, come da comunicazione resa dal creditore e piano di ammortamento (cfr. all. 35 relazione OCC).
7. Posizione debitoria prestito personale concesso da UNICREDIT SPA, di natura chirografaria, per un residuo debito pari, alla data del 9/02/2020, ad euro 3.292,00 per sorte capitale, come da comunicazione resa dal creditore a mezzo pec e piano di ammortamento (cfr. all. 36 relazione OCC). Tale posizione risulta in regola con i pagamenti.
8. Posizione debitoria nei confronti di Riscossione Sicilia spa per euro 1.349,00 per debiti tributari nei confronti di Agenzia delle Entrate, Comune di Modica e Comune di Pozzallo, di natura privilegiata, come da estratto di ruolo del 08/07/2019 (cfr. all. 14 relazione OCC), meglio specificata nella tabella di cui alla relazione dell'OCC.
9. Posizione debitoria nei confronti del Comune di Modica per € 4.223,00 per

Tarsu e Tari dal 2011 al 2019, di natura privilegiata, come da precisazione del credito del 31.08.2019 (cfr. all. 17 relazione OCC).

10. Posizione debitoria nei confronti del Comune di Modica per € 4.104,00 per canoni idrici dal 2006 al 2015, di natura chirografaria, come da precisazione del credito del 31.08.2019 (cfr. all. 17 relazione OCC).

11. Posizione debitoria prestito personale n°19632927 concesso da UNICREDIT SPA, di natura chirografaria, per un importo originario di € 5.000,00 al 27.11.2019, da rimborsare in 60 mesi con rate mensili di € 98,77 residuo debito pari presumibilmente ad euro 5.000,00, sorte capitale alla data del 31.12.2019 (cfr. all. 37 relazione OCC).

Per quanto sopra rappresentato, nel prospetto che segue vengono schematizzate le posizioni debitorie sopra enunciate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito:

Tipologia creditore	Importo dovuto	Natura del debito	Tipologia privilegio	Importo dovuto	Importo residuo
<b>BANCA MPS</b>	€ 108.000,00	Mutuo ipotecario	Ipoteca 1° grado	€ 79.283,00	
<b>BANCA MPS</b>	€ 13.849,00	Scoperto di c/c	Chirografo	€ 13.849,00	
<b>ITALO SPV</b>	€ 32.374,00	Finanziamento al consumo	Chirografo	€ 60.135,00	€ 321,81
<b>ITALCREDI Gruppo Cassa Ravenna spa</b>	€ 30.000,00	Delegazione pagamento	Chirografo	€ 26.318,00	€ 390,00
<b>FIDITALIA SPA</b>	€ 39.600,00	cessione del quinto	Chirografo	€ 22.152,00	€ 330,00
<b>UNICREDIT</b>	€ 5.237,00	Finanziamento personale rateale	Chirografo	€ 3.292,00	€ 149,63
<b>Riscossione Sicilia spa per conto Agenzia Entrate</b>	€ 424,55	Tasse riscosse sicilia	Privilegio generale sui mobili art 2752 cod.civ	€ 568,00	
<b>Riscossione Sicilia spa per conto Comune di Modica</b>	434,00	TARSU 2010	Privilegio generale sui mobili art 2752 cod.civ	€ 638,00	
<b>Riscossione</b>	120,95	Contravvenzi	Privilegio	€ 142,00	

Sicilia spa per conto Comune Pozzallo		one codice strada	generale sui mobili art. 2752 cod.civ		
COMUNE DI MODICA		Tariffa e tari dal 2011 al 2019	Privilegio generale sui mobili art. 2752 cod.civ	€4.223,00	
COMUNE DI MODICA		Canoni idrici	Chirografo	€ 4.104,00	
UNICREDIT	€ 5.000,00	Finanziament o personale realeale	Chirografo	€ 5.000,00	€98,73
<b>TOTALI</b>				€ <b>219.704,00</b>	

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti eseguiti dal Gestore della Crisi Dott. Cassarino, come rappresentati nell'allegata relazione, in capo agli odierni ricorrenti si rileva una passività complessiva di euro 219.704,00 così rappresentata:

Totale crediti ipotecari	€ 79.283,00;
Totale crediti privilegiati	€ 5.571,00;
Totale crediti chirografari	€ 134.850,00;

#### **SULLA SITUAZIONE REDDITUALE DEI RICORRENTI**

Il piano a sostegno della proposta di Accordo del debitore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, è basato sulla disponibilità finanziaria proveniente esclusivamente dallo stipendio del [REDACTED]

Lo stipendio lordo annuo desunto dal Modello 730/2019, in linea con i redditi degli anni precedenti, giustificati dai modelli 730/2018 e 730/2017, ammonta ad € 37.523,00. Dedotte le relative imposte per € 8.993 residuano € 28.530,00.

In definitiva il reddito netto annuo disponibile dei preponenti ammonta ad € 28.530,00 per un importo mensile di € 2.377,00.

#### **SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI RICORRENTI**

Il patrimonio dei ricorrenti è costituito da:

## 12. Beni immobili

Appartamento (intera proprietà) sito in [REDACTED] censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 119, part. 569, sub. 11, categoria A/3 classe 3, consistenza 6,5 vani (130 m<sup>2</sup>), rendita euro 419,62.

Su detta unità immobiliare grava ipoteca di 1° grado, iscritta alla Conservatoria dei RR.II. di Ragusa in data 18/12/2003 ai nn. reg gen 19973 reg part 3255, per la somma di euro 216.000,00 (quota capitale € 108.000,00) a seguito del mutuo fondiario, di cui infra, concesso al ricorrente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena;

Ai fini della valutazione del predetto immobile il Gestore della Crisi ha utilizzato, quali valori di riferimento, i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI<sup>4</sup>) giungendo al seguente risultato che viene illustrato di seguito (cfr. anche all. 25 relazione OCC):

Interrogazione banca dati delle quotazioni immobiliari			
Immobile sito nel Comune di Modica (RG) via Sorda sampieri			
Anno 2019 semestre I			
Codice zona D3 – fascia/zona Modica Sorda			
Tipologia	Valore di mercato (€/mq)		
	Min	Max	Medio
Abitazione di tipo economico mq 130	83.200,00	123.500,00	103.350,00

Raffrontando le caratteristiche ed i metri quadrati dell'immobile di cui sopra con i dati forniti dall'OMI, il valore calcolato sulla base della media tra il valore di mercato minimo e valore massimo attribuibile è pari ad Euro 103.350,00<sup>1</sup>.

Relativamente alle quotazioni sopra riportate, si tiene a precisare che:

- i valori sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda);
- l'ultimo semestre utile su cui si è basata l'indagine è il primo semestre 2019;
- i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) non possono intendersi sostitutivi della "stima" ma soltanto di ausilio alla stessa.

<sup>1</sup> Valore ricavato dal seguente computo: Unità Immobiliare (mq 130) - Abitazione di tipo economico - Stato conservativo normale - valore di mercato min. euro 640 per mq., valore massimo euro 950 per mq; il valore medio si ottiene da  $(130 \times 640) + (130 \times 950) / 2 = 103.350,00$ ;

### 13. Beni mobili registrati

Come da visure eseguite presso la delegazione ACI di Modica del PRA, sono stati rilevati i seguenti automezzi intestati al Sig. [REDACTED] (cfr. all. 8 relazione OCC):

- a) Autovettura Nissan K 12 targata [REDACTED] immatricolata il 28.03.2008 ed acquistata il 09.03.2015 per il prezzo di € 3.300;
- b) Autovettura Renault Ja 0505 targata [REDACTED] immatricolata il 13.01.2003 ed acquistata il 18.09.2008 per il prezzo di € 8.500;

Per la tipologia di veicoli di cui dispone il sig. [REDACTED] e per l'epoca a cui risalgono (uno a dodici e l'altro oltre i quindici anni) nonché per le finalità della presente relazione, agli stessi mezzi non può essere attribuito alcun valore di mercato e pertanto non sono stati inseriti nella proposta.

### SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL SIG. [REDACTED] E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento del sig. [REDACTED] e della propria famiglia composta dalla moglie e dalla figlio. In particolare, vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle affrontate per l'energia elettrica, gas, tassa rifiuti.

NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA	
3	
Alimentari e bevande	400,00
Abbigliamento e calzature	96,00
Acqua e condominio	50,00
Manutenzione	10,00
Energia e combustibile	100,00
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa	50,00
Sanità	50,00



Trasporti	190,00
Telefonia	50,00
Tasse comunali altre	10,00
Altri beni e servizi	100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.106</b>

Pertanto, avendo attribuito ai ricorrenti un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro € 2.377,00 e detratto le spese medie mensili, pari a circa € 1.106,00, **la somma residua disponibile da offrire ai creditori è pari a circa euro 1.271,00 mensili.**

In tal senso, può affermarsi come la proposta elaborata dall'OCC, così come allegata al presente ricorso, appaia sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale del debitore.

#### **VALUTAZIONI SUL MERITO CREDITIZIO**

Ad oggi il sig. Lioni non è più in grado di sostenere l'indebitamento contratto, pertanto non riesce più a garantire al proprio nucleo familiare un "dignitoso tenore di vita".

Occorre porre l'attenzione ad un aspetto di preminente importanza, vale a dire che il rapporto rate/reddito, supera notevolmente quello individuato dalla Banca D'Italia (35%) come limite oltre il quale le famiglie italiane vanno considerate "vulnerabili" e quindi non finanziabili.

La situazione dell'istante, in particolare, fa emergere come il rapporto tra erogazione e reddito percepito sia stato sempre più improntato ad uno squilibrio in danno del sovraindebitato alla luce delle rate di debito dallo stesso accumulate al momento dell'erogazione.

Infatti, l'iscrizione in Banca Dati Pubblica Crif dei finanziamenti concessi, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; tale convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente.

E', infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, appare palesemente non correttamente valutato il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

**L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento** (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

**"Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli"** (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

Nella fattispecie, quindi, gli Istituti erogatori erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del [REDACTED] che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Invero, mentre le rate mensili attuali ammontano ad oltre € 1.200,00, il reddito mensile percepito nell'anno in corso è pari a circa € 2.300,00. Pertanto la famiglia è quindi in stato di povertà assoluta, difatti considerato il reddito percepito dagli istanti e togliendo le spese medie da tabella Istat, IL RAPPORTO RATA/REDDITO supera di gran lunga il 35%.

Inoltre, serve ribadire che il reddito mensile percepito dal sig. [REDACTED] è l'unica fonte di reddito del nucleo familiare.

Se non bastasse, la sig.ra [REDACTED] è affetta da gravi patologie che negli ultimi anni hanno aggravato il proprio stato di salute, rendendo necessario ricorrere a cure e farmaci che incidono sulla situazione economica della famiglia [REDACTED] per come si avrà modo di dimostrare ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Tribunale.

Ad oggi il ricorrente, non è più in grado di sostenere l'indebitamento contratto, pertanto non riesce più a garantire al proprio nucleo familiare un "dignitoso tenore di vita".

La situazione di sovra indebitamento appare causata da fatti e situazioni che contestualizzati in un unico periodo ben definito ha portato il proponente, unicamente per

“spirito di sopravvivenza”, a cercare di essere puntuali nei pagamenti e provvedere al proprio sostentamento e a quello del figlio.

Complessivamente, la condotta tenuta dal ricorrente appare meritevole, secondo, anche, il gestore della crisi (Dott. Cassarino), ritenendo che le obbligazioni sono state assunte con la “ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e che lo stato di sovraindebitamento non scaturisce da colpa o da superficialità, individuale, ma è addebitabile alle decisioni intraprese dalle società finanziarie che hanno ritenuto di poter continuare a concedere credito, vista la progressa storia di “adempimento delle obbligazioni”.

Alla luce di questa valutazione è innegabile che il principio del debito responsabile vada esaminato in parallelo con il principio del credito responsabile, principio introdotto dal D. Lgs n. 141/2010 con l’inserimento nel TUB dell’art 124 bis sulla verifica da parte dell’intermediario finanziario del merito creditizio.

Ad oggi i ricorrenti non sono più in grado di sostenere l’indebitamento contratto, quindi nel momento in cui hanno assunto l’indebitamento iniziale erano ragionevolmente convinti di potere adempiere alle proprie obbligazioni.

#### **RITENUTO CHE**

- **Il nucleo familiare è da considerarsi palesemente in stato di sovra indebitamento così come definito dall’art. 6 L. n. 3/2012;**
- **E’ intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012.**
- **Ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda formulata ai sensi della L. n. 3/2012 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 18.10.2010 convertito dalla Legge 17.12.2012 n.221, così come dimostrato in modo analitico nella relazione fornita dal gestore della crisi allegato in originale e facente parte integrante del presente ricorso.**

Alla luce di quanto esposto, il Sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED], come sopra rappresentati e difesi rassegnano le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n.3/2012, dichiarare l’apertura della procedura di accordo di composizione della

crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del  
[redacted] e della sig.ra [redacted]

2. Emettere decreto fissazione udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti nonché con concessione dei termini di legge per le comunicazioni e notificazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori, disponendo ogni idonea forma di pubblicità e la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto;

3. Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, Equitalia s.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a. sui mezzi di proprietà dello stesso.

3. Omologare la proposta di sovraindebitamento formulata in seno alla relazione del Gestore della Crisi Dott. Cassarino, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.

4. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della presente procedura disporre, secondo l'orientamento attuale dei giudici di merito, la conversione/avvio della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14ter della L. n. 3/2012, a fronte della documentazione in atti e di quella che si provvederà a integrare eventualmente in corso di causa.

In via istruttoria, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad Euro 98,00.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, li 03 aprile 2020

Prof. Avv. Antonio Barone

Avv. Davide Pennisi

Si producono, all'atto dell'iscrizione a ruolo:

mandato alle liti autenticato;

Allegati:

1. Relazione OCC dell'Ordine dei Commercialisti e Consulenti Contabili di Ragusa –  
Gestore della Crisi Dott. Cassarino e relativa documentazione allegata.